

IVA

Come gestire il mancato ricevimento della fattura elettronica?

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con l'introduzione della **fattura elettronica** a partire dal **1° gennaio 2019**, il documento valido fiscalmente è il documento in formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La sola **fattura "cartacea" non ha rilevanza** e non dà diritto alla detrazione Iva. Ma cosa succede **se la fattura elettronica non arriva?**

Il **cessionario o committente** che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura** nei termini di legge o con emissione di **fattura irregolare** da parte dell'altro contraente, è punito in base all'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), **salvo la responsabilità del cedente o del commissionario**, con **sanzione amministrativa** pari al **100% dell'imposta**, con un **minimo di euro 250**, sempreché non provveda a **regolarizzare l'operazione** con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura **entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente** nei suoi confronti, **previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo**, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una **fattura irregolare**, presentando all'ufficio indicato nella a), entro il **trentesimo giorno successivo** a quello della sua registrazione, un **documento integrativo** in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, **previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta**.

Ai fini della regolarizzazione occorre pertanto **conteggiare il trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione** dell'operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto. Come noto, la data di effettuazione delle operazioni nazionali, ai fini Iva, coincide con la **data di pagamento** per le **prestazioni di servizi** oppure con la data di **consegna o spedizione** per le **cessioni di beni** (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).

Per non incorrere nella **sanzione pari al 100% dell'Iva**, il cessionario **entro i trenta giorni successivi** alla scadenza dei **4 mesi dall'effettuazione dell'operazione** senza che sia arrivata la fattura, deve:

- **versare l'Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo "9399 - regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione - Articolo 6, comma**

8, D.Lgs. n. 471/1997" (istituito con **risoluzione 69/E/2000**);

- **inviare un documento con i dati della fattura all'ufficio competente.** A tal proposito nella fatturazione elettronica è previsto il codice **Tipo documento** pari a **TD20 – Autofattura**, da utilizzare in caso di emissione dell'autofattura per **regolarizzazione della fattura non ricevuta**;
- **registrare il documento solo nel registro Iva acquisti** al fine di esercitare la detrazione Iva.

Se, ad esempio, è stato effettuato un acquisto di beni consegnati in **data 2 gennaio 2019** del valore imponibile di 1.000 euro e, alla data del 2 maggio, non è stata ancora ricevuta la fattura elettronica, il cessionario dovrà regolarizzare l'operazione per non incorrere in sanzione **entro il 1° giugno**.

Tale **regolarizzazione richiede il versamento dell'Iva per 220 euro con il codice tributo 9399**, l'invio al SdI della fattura con **tipo documento TD20** e la **registrazione del documento nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva secondo le regole ordinarie**.

Si evidenzia come **tale norma sia in contrasto con la possibilità**, per i fornitori con liquidazione Iva trimestrale, di trasmettere **entro il 16 maggio 2019** una fattura elettronica datata 2 gennaio 2019, senza incorrere in nessuna sanzione.

Il **D.L. 119/2018**, infatti, prevede l'esclusione delle sanzioni (ex [articolo 1, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. 127/2015](#)) per il **primo semestre 2019**, esteso, per i mensili al **30 settembre 2019**, se la fattura elettronica è emessa **entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell'operazione** (ossia entro il **16 maggio**, per le operazioni effettuate dai contribuenti trimestrali Iva nel primo trimestre).

Circa la possibilità, infine, di considerare queste irregolarità come **meramente formali**, sanabili con definizione agevolata il cui termine di versamento è **in scadenza al 31 maggio**, è intervenuta recentemente la **circolare 11/E/2019**.

La **definizione delle irregolarità formali, di cui all'[articolo 9 D.L. 119/2018](#)**, prevede la possibilità di definire "*le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018*" con il pagamento di **200 euro per ciascun periodo d'imposta**.

Nel citato documento di prassi è stato precisato che **la definizione agevolata in commento non trova applicazione per l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura** nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.

Sebbene il responsabile del debito d'imposta sia il cedente/prestatore, mentre il cessionario/committente è punito con la sanzione pari al 100% dell'imposta relativa

all'acquisto non regolarizzato, non può dimenticarsi che, **nel caso di definizione spontanea**, per non incorrere nell'irrogazione delle sanzioni, **è la stessa norma a richiedere direttamente al cessionario/committente il pagamento dell'Iva**.

È evidente, quindi, ai fini della rimozione della irregolarità, un **collegamento con l'obbligo di pagamento del tributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali si applica la definizione** di cui all'articolo 9 (cfr. **Corte di cassazione, sentenza n. 26513 del 12.12.2017**).

Per quanto riguarda, invece, la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, la [circolare 10/E/2019](#) (pubblicata lo stesso giorno della [circolare 11/E/2019](#)), identifica la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture come **“sanzione non collegata al tributo”** e, quindi, non sostanziale.

Ne deriva che **la lite avente ad oggetto esclusivamente la sanzione di omessa regolarizzazione di fatture può essere definita** ai sensi del primo periodo del **comma 3 dell'articolo 6 D.L. 119/2018**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)